



Comune di Casole d'Elsa

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
(COSAP)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.138 del 23.12.2011
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.96 del 30.11.2012



INDICE

PARTE I

Procedure di rilascio , rinnovo e revoca degli atti di concessione

- Art.1 - Ambito e finalità del regolamento
- Art. 2 - Distinzione delle occupazioni
- Art. 3 - Domanda di occupazione
- Art. 4 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione
- Art. 5 - Obblighi del concessionario
- Art. 6 - Decadenza della concessione/autorizzazione
- Art. 7 – Titolarità della concessione
- Art. 8 - Modifica, sospensione e revoca della concessione
- Art. 9 - Rinnovo della concessione
- Art. 10 - Commercio su aree pubbliche

PARTE II

Criteri di applicazione del canone di concessione / autorizzazione

- Art. 11 – Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
- Art. 12 -Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 13 -Classificazione delle strade
- Art. 14 – Determinazione della misura di tariffa base
- Art. 15 – coefficienti da applicare alla tariffa della determinazione del canone
- Art. 16- Modalità di applicazione del canone
- Art. 17 - Soggetto passivo
- Art. 18 – Esenzioni
- Art. 18/bis - Riduzioni
- Art. 19 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art. 20 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Art. 21 - Riscossione coattiva
- Art. 22 - Sanzioni
- Art. 23 - Accertamenti e rimborsi
- Art. 24 - Funzionario responsabile
- Art. 25 - Disciplina transitoria
- Art. 26 - Entrata in vigore

PARTE I

Procedure di rilascio , rinnovo e revoca degli atti di concessione

ARTICOLO 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti di cui agli art.li 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni e le sanzioni.

2. Con i termini " suolo pubblico " e " spazio pubblico " nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3. Nel presente regolamento con i termini " occupazione " e " occupare " si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune che sono sottratti all'uso generale della collettività.

ARTICOLO 2

Distinzione delle occupazioni

1. *Le occupazioni sono permanenti, temporanee e temporanee ricorrenti:*

A) sono *permanenti* le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

B) sono *temporanee* le occupazioni di durata inferiore all'anno;

C) sono *temporanee ricorrenti* le occupazioni aventi nel corso dell'anno una durata superiore a 6 mesi (180 giorni) e che si ripetono di anno in anno.

Dette occupazioni temporanee, se ricorrenti e con le stesse caratteristiche, possono essere richieste e rilasciate con unico provvedimento valido fino ad un massimo di 3 annualità, salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per le motivazioni di cui all'art. 8 del presente regolamento;

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2) anche se temporanea, è soggetta ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- A) - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- B) - che si protraggono oltre il termine di validità della concessione o autorizzazione;
- C) - le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di richiesta di autorizzazione o concessione.

3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

5. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

ARTICOLO 3 **Domanda di occupazione**

Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2), in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Amministrazione Comunale – Ufficio Protocollo - domanda in carta legale, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

Sono esenti dal pagamento della marca da bollo:

- a. le organizzazioni di volontariato non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe delle Onlus (d. lgs. n. 460, art. 11 del 4 dicembre 1997);
- b. le organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato (legge quadro sul volontariato n. 266/91 art. 6) e della Legge Regione Veneto n. 40/93;
- c. le petizioni agli organi legislativi regionali, nazionali e sovranazionali, atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela, sia in sede amministrativa che giurisdizionale (vedi allegato B tabella punto 1 del D.P.R. 26/10/1971 n. 642);

- d. enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, sempre che l'occupazione sia connessa esclusivamente all'esercizio del culto.

La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal comune in carta legale e contenere:

- a. i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale o partita I.V.A;
- b. nel caso di condomini la domanda può essere sottoscritta dall'amministratore da un rappresentante degli stessi;
- c. l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- d. la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
- e. la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione.
- f. il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
- g. L'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
- h. l'espressa dichiarazione di sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi causati dall'occupazione.
- i. la documentazione tecnica ed i dati necessari ai fini dell'esame della domanda stessa.

L'occupazione di urgenza può essere effettuata anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente a sanatoria – sussistendone i requisiti – per fronte a gravi situazioni d'urgenza e di emergenza o quando si tratta di lavori a tutela della pubblica incolumità. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata entro il giorno successivo lavorativo all'inizio dell'occupazione. Deve essere data immediata comunicazione dell'occupazione al Comando di Polizia Municipale. L'interessato ha l'obbligo di adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 del ss. Del c.d.s..

La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 20 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere un deposito cauzionale, o idonea garanzia fideiussoria, nella misura che sarà stabilita dal competente Ufficio Tecnico, per occupazioni che prevedano la manomissione e successivo ripristino del suolo pubblico, nonché l'utilizzo.

ARTICOLO 4

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. L'Ufficio Protocollo assegna le domande, per l'istruttoria e la definizione delle stesse al responsabile della Polizia Municipale, Ufficio Tecnico, e comunque al responsabile del settore corrispondente alla particolare tipologia di occupazione, per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termine per la conclusione del procedimento, salvo quanto diversamente disposto in altri atti regolamentari è:
 - di 30 giorni per il COSAP permanente.
 - Di 15 giorni per il COSAP temporaneo.
3. Nell'ipotesi che la domanda risulti incompleta oppure uno dei Servizi interessati ravvisi la necessità di integrazioni particolari, l'ufficio medesimo inviterà il richiedente ad integrare gli elementi necessari entro un congruo termine. In tale situazione il termine di cui al precedente comma è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. Nel caso che il richiedente non ottemperi all'integrazione entro il termine previsto, tale inerzia sarà intesa come rinuncia all'occupazione e la relativa domanda sarà archiviata.
4. L'atto di concessione in bollo deve contenere:
 - gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, comma 2);
 - le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
5. L'atto di concessione o autorizzazione, in bollo, è rilasciato:
 - previo pagamento del canone di concessione;
 - previo versamento ove dovuto di deposito cauzionale o idonea garanzia fidejussoria, nella misura stabilita dal competente Ufficio Tecnico, per occupazioni che prevedano la manomissione del suolo pubblico. La cauzione non fruttifera di interessi, resta vincolata a tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 60 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
6. Durante il periodo elettorale la gestione delle aree pubbliche è affidata al Servizio Elettorale del Settore Servizi Demografici, e ad esso applicata la specifica disciplina.
7. Obbligo di corrispondere prima del rilascio dell'autorizzazione il canone di concessione;
8. Obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

ARTICOLO 5

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specifiche nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in ripristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;

b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;

c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;

d) divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione;

e) versamento del canone alle scadenze previste.

f) versamento della cauzione la cui entità è stabilita dall'ufficio tecnico tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata all'espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 60 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

g) rispettare le condizioni stabilite dall'Ufficio Tecnico, in particolare è vietato:

- 1) per gli ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi, utilizzare materiali aventi colorazione in contrasto con la tonalità di fondo della zona, o recanti vistose scritte pubblicitarie;
- 2) per le tende utilizzare materiale, tessuti e colorazioni particolarmente vistose, con rilevanti scritte pubblicitarie;
- 3) per le fioriere utilizzare materiale in contrasto con l'immagine urbana prevalente e più significativa della strada o della piazza;
- 4) per le insegne a bandiera e per i mezzi pubblicitari appoggiati al suolo, utilizzare forme rilevanti, colori e disegni particolarmente vistosi e non in sintonia con l'immagine prevalente del contesto urbano in cui si inseriscono.

E' comunque fatta salva la necessità di ottenere le autorizzazioni edilizie, ove prescritto da norme di legge o regolamento

ARTICOLO 6

Decadenza della concessione/autorizzazione

1. La decadenza della concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - l'uso improprio o diverso da quello previsto dall'atto di concessione o autorizzazione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;
 - il parziale versamento del canone stabilito e di eventuali altri diritti dovuti, nei termini previsti;

ARTICOLO 7

Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata in favore del solo richiedente per cui non è consentita la cessione a terzi.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune che, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 3) rilascia un nuovo atto di concessione.
3. Non è richiesto il nuovo atto di concessione nei casi di subingresso nell'esercizio di attività, per le occupazioni di spazio pubblico con insegna commerciale e tende e queste rimangano inalterate, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio; fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

ARTICOLO 8

Modifica, sospensione e revoca della concessione

2. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento, per norme sopravvenute o per ragioni di interesse pubblico, modificare, sospendere o revocare, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione rilasciato.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
4. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione. In caso di occupazione temporanea, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

ARTICOLO 9
Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente e temporanea sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee la proroga è ammissibile purché si provveda prima della scadenza della concessione al pagamento relativo al periodo di prolungamento dell'occupazione.

ARTICOLO 10
Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

PARTE II

Criteria di applicazione del canone di concessione / autorizzazione

ARTICOLO 11

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

a) Passi carrabili. Definizione:

- Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, come definiti dal D.Lvo 285/92, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, **sprovvisi di qualsiasi manufatto**, non danno luogo all'applicazione del canone. (**Accessi a raso**)

L'amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto; in tal caso il canone è determinato con le stesse modalità dei passi carrabili.

- La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione, ovvero dall'ampiezza dell'apertura a fronte dell'immobile al quale si da accesso per la profondità convenzionale di un metro.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

b) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

- Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate con riferimento al numero utenti;

- Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla loro proiezione al suolo.

- Per le occupazioni di sottosuolo pubblico con soli serbatoi il canone viene stabilito in entità fissa per ciascuno di essi, indipendentemente dalla capacità dello stesso;

c) Occupazione di aree destinate a parcheggi.

- Per le occupazioni di aree destinate a parcheggi, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dall'atto di concessione.

- Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, determinate con apposito atto deliberativo, la tariffa è unica per ciascuno di essi.

d) Occupazione di aree mercatali.

- Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, recante "Norme in materia di commercio su aree pubbliche", e relativo regolamento di esecuzione.

e) Occupazioni di sottosuolo con serbatoi e impianti di distribuzione di carburanti.

- Per le occupazioni di sottosuolo pubblico con soli serbatoi il canone viene stabilito in entità fissa per ciascuno di essi, indipendentemente dalla capacità dello stesso.

- Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione, non avendo in tale fattispecie, nessuna rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti od altri manufatti.

f) Occupazioni in particolari aree di interesse ed assegnate mediante bando pubblico.

Per l'occupazione di aree o spazi pubblici mediante strutture fisse al suolo o mobili, individuate con apposito atto della Giunta Comunale sulla base di particolari caratteristiche di interesse sociale, economico, culturale, turistico o ambientale ed assegnate mediante bando pubblico, la misura del canone è stabilita nell'atto della Giunta che individua le aree o gli spazi e le caratteristiche tecniche specifiche di tali occupazioni.

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

a) *Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.*

- Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi al punto 1), lett.b), (ad utenza) del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

b) Occupazioni in aree di parcheggio.

- Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui al precedente punto 1), lett. c).

c) Occupazioni nei mercati settimanali.

- Per le occupazioni di suolo pubblico relative ai posteggi del mercato del capoluogo, la tariffa è unica per ciascuno di essi.

- Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

d) Spettacoli viaggianti.

- Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella occupata con i mezzi di lavoro. Sono esclusi e quindi non computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

- Per tali occupazioni è fissata una cauzione di € 1.000,00 per le attività circensi e di € 200,00 per gli spettacoli viaggianti.

e) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.

- Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella effettivamente occupata.

- Per la determinazione del canone si fa riferimento all'occupazione effettiva espressa in mq. o ml., con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali.

ARTICOLO 12

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal comune in base agli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade in ordine di importanza

b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore;

c) durata dell'occupazione;

d) coefficienti relativi a tipologia dell'occupazione, valore economico dell'area sottratta alla collettività, beneficio economico relativo all'attività connessa

all'occupazione e in base al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

5. Le tariffe per la determinazione del canone per le diverse tipologie di occupazione sono indicate dall' art. 13 del presente regolamento.

ARTICOLO 13

Classificazione delle strade

1. Le tariffe sono definite annualmente dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate nelle sotto elencate n. 2 categorie, in base alla loro importanza – ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare:

CATEGORIA I°

- Centro storico di Casole d'Elsa: Via Aringhieri, Via San Michele, Via Vannini, Piazza della Libertà, Via Casolani, Via San Niccolò, Via San Donato, Via Rivellino, Via IV Novembre

CATEGORIA II°

- Tutte le zone del territorio comunale con esclusione di quelle incluse nella Categoria I° .
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
 4. Le tariffe, per ciascuna categoria, sono così determinate:
 - a) I° cat. = 100% della tariffa base
 - b) II° cat. = 95% della tariffa base

ARTICOLO 14

Determinazione della misura di tariffa base

Le occupazioni disciplinate nel presente regolamento sono soggette al pagamento del canone ed alle disposizioni a questo connesse determinate annualmente dall'organo competente ed applicate sulla base dei seguenti criteri:

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI

a) per le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo, sottosuolo e spazi pubblici, la misura di tariffa annua **è stabilita** per metro quadrato o metro lineare, con esclusione delle occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi;

b) per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi la tariffa **è applicata** ad utenza, rivalutata annualmente in base all'indice Istat ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97.. (Lire 1500 per i comuni sotto 10.000 abitanti)

c) per le occupazioni di sottosuolo con soli serbatoi di qualsiasi genere, la tariffa **è unica** per ciascuno di essi, indipendentemente dalla capacità e categoria di occupazione

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE **E TEMPORANEE RICORRENTI**

a) per le occupazioni temporanee e temporanee ricorrenti di suolo, sottosuolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno è stabilita per metro quadrato o metro lineare, con esclusione delle occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi.

ARTICOLO 15

Coefficienti da applicare alla tariffa della determinazione del canone

1. Sulla base di criteri indicati dall'art. 63 del D.L. 446/97 e stabiliti nell'art. 11 del Regolamento Comunale, alla tariffa di base come sopra stabilita, si applicano i seguenti coefficienti per la determinazione del canone:

1) TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

a) occupazione a qualsiasi scopo effettuata, sia permanente che temporanea di suolo pubblico, quali chioschi, casotti, parcheggi privati, passi carrabili, accessi anche a raso, pozzi e pozzetti di ispezione, esposizione di merci, mezzi pubblicitari, pensiline ecc.. appoggiati o infissi al suolo;

b) occupazione a qualsiasi scopo effettuata, sia permanente che temporanea di soprassuolo pubblico, quali tende parasole, insegne, pensiline, cavidotti, elettrodotti e simili ecc., non appoggiati o infissi al suolo;

- c) occupazione a qualsiasi scopo effettuata, sia permanente che temporanea di sottosuolo pubblico, quali cavidotti, condotte e tubazioni interrato, cunicoli sotterranei, cisterne, serbatoi ecc..

A - COEFFICIENTI

- | | |
|-------------------|-------------|
| a) suolo pubblico | coeff. 1,00 |
| b) soprassuolo | coeff. 0,60 |
| c) sottosuolo | coeff. 0,50 |

B - VALORE AREA SOTTRATTA ALLA COLLETTIVITA'

Con questo coefficiente si tiene conto del sacrificio imposto alla collettività in relazione alla sottrazione della disponibilità dell'area e alle modalità con cui si realizza l'occupazione 0,6 a 1,50.

C - VALORE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE

Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione 0,5 a 1,50.

D - PARTICOLARITA'

Coefficiente riferito a elementi positivi o negativi rispetto alla media da valutarsi o computarsi in casi straordinari - Coeff. da 0,70 a 2;

- aspetti positivi - strutture particolari, finalità sociali, di svago e necessità dell'occupazione.
- aspetti negativi - quali strade interne alla viabilità, scarso flusso, ecc.

2) MODALITA' DI CALCOLO DEL CANONE

Il canone di occupazione di suolo pubblico temporaneo e permanente viene determinato sulla base della seguente formula **C= mt x tar x t x ka**

C: ammontare del canone

Mt: è l'entità dell'occupazione, espresso in metri quadrati, arrotondata all'unità superiore.

Tar: è la tariffa giornaliera o annuale vigente, articolata in base alla classificazione delle strade in ordine di importanza. (85% della tariffa in prima categoria, 80% in seconda categoria)

T: è la durata dell'occupazione espressa in giorni per l'occupazione temporanea. Per l'occupazione permanente tale parametro è pari a "1" e si applica alla misura della tariffa definita annualmente.

Ka: è il coefficiente moltiplicatore specifico per ogni singola tipologia di occupazione.

Nel caso di occupazioni che si realizzano per alcune ore del giorno il canone è calcolato sulla base della tariffa oraria (tariffa giornaliera/24).

ARTICOLO 16

Modalità di applicazione del canone

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse e non soggetto ad alcun frazionamento. La scadenza delle stesse è al 31 dicembre di ciascun anno e si intende tacitamente rinnovata per l'anno successivo qualora non intervenga rinuncia entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata al presente Regolamento, rapportato a giorno ed in base alla superficie occupata, per la durata riportata nell'atto di concessione. Alla scadenza può essere rinnovata con le modalità di cui al precedente art. 9.
4. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene, ovvero in metri lineari. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dall'area già assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
5. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,770 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. La tariffa di cui al punto 5 sarà soggetta a rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
7. Le occupazioni del suolo pubblico eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 %.
8. In caso di più occupazioni, ciascuna delle quali ha una superficie inferiore al mezzo metro quadrato, si prende come riferimento la somma delle superfici

ARTICOLO. 17

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Il canone è indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

ARTICOLO 18

Esenzioni

Sono esenti dal canone:

1. le occupazioni occasionali del commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

2. le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

3. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, Associazioni partecipate dal Comune, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R.22.12.1986 n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

4. le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto; nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;

- gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

5. l'occupazione di spazi soprastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere, lanterne prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a 20 centimetri;

6. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione ;

7. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

8. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

9. le occupazioni di aree cimiteriali;

10. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente;

11. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

12. occupazione momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

13. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi.

14. occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero senza fine di lucro, per la durata delle stesse e comunque entro il limite massimo di 3 (tre) giorni.

15. sono esonerati dall'obbligo del pagamento del canone coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico.

16. le occupazioni temporanee con tende, ombrelloni o simili posti a copertura di aree pubbliche occupate già assoggettate al pagamento del canone;

17. i balconi, i poggioli, le verande, le grondaie, i rilievi e gli stucchi ornamentali degli edifici, purché costruiti in conformità alle disposizioni regolamentali, nonché i fari o globi illuminati posti all'esterno dei negozi.

18. le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

19. sosta di caravans o roulotte per un periodo non superiore a tre giorni.

20. le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, luna park, spettacoli equestri; (autoscontro, giostre, circo, gonfiabili)

21. possono essere previste esenzioni in caso di gestione affidata a terzi di strutture comunali, anche parziali, previa disciplina sull'utilizzo degli spazi concessi in uso;

22. occupazioni per le quali sia stato ottenuto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale con atto di Giunta, e manifestazioni organizzate da Associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni.

23. esercizio di mestieri di girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli ecc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione.

ARTICOLO 18/bis Riduzioni

Agli esercizi commerciali, artigianali e di servizio titolari di concessioni di suolo pubblico, verrà applicata una riduzione del canone del 50%, nel periodo compreso dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno.

ARTICOLO 19 Versamento per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al comune o al concessionario del servizio entro 30 giorni dal rilascio della concessione, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno di sabato o festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale utile successivo.
4. Il pagamento del canone va effettuato mediante utilizzo di apposito bollettino di conto corrente postale intestato al Comune.
5. Il canone deve essere corrisposto in una unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate quadrimestrali di uguale importo aventi scadenza il 30 aprile, il 31 agosto, il 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore a Euro 516,46.

ARTICOLO 20 Versamento del canone per le occupazioni temporanee.

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 17, comma 4); come per le occupazioni permanenti, qualora l'importo del canone risulti superiore a € 516,46 lo stesso può essere corrisposto in tre rate entro i termini di validità della concessione.

ARTICOLO. 21 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D.14.4.1910, n. 639 o con le modalità di cui al D.P.R. 28.1.1988 N. 43.

2. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1) è svolto dal concessionario.

3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1).

ARTICOLO. 22

Sanzioni

1. Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento, oltre 30 giorni, del canone o delle rate alle prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del canone dovuto, con un minimo di € 10,33.

2. Il mancato o parziale pagamento del canone comporta il diniego di una nuova concessione.

3. Per le occupazioni abusive viene applicata la sanzione amministrativa nella misura del 100% del canone risultante, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del D.L.vo 285/92; di considerare permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni temporanee si devono presumere effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento o dalla data di scadenza dell'ultima concessione; nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 22 del presente Regolamento.

4. Il mancato pagamento nei termini stabiliti comporta l'applicazione, oltre alle eventuali sanzioni previste, degli interessi legali calcolati sul canone giorno per giorno.

ARTICOLO. 23

Accertamenti e rimborsi

1. L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'Amministrazione provvede, in caso di tardivo, parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con

avviso di ricevimento, di appositi avvisi con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni.

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo dalla data di riferimento del pagamento, le spese di notifica sono a carico del concessionario;

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione

ARTICOLO 24

Funzionario Responsabile

1. Il Funzionario preposto all'Ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi.

ARTICOLO 25

Disciplina generale

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono rinnovate con il semplice pagamento, sempre che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni.